



# Comune di Montefiore Conca

## Provincia di Rimini

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25

Seduta del 29/03/2022

**OGGETTO: Declassificazione di tracciato di strada non più in uso e contestuale classificazione del nuovo tracciato di una diramazione della strada vicinale Via Cà Forca**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 11:25 in modalità video conferenza - Google meet, in esecuzione del provvedimento sindacale n. 2 del 08.03.2021, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori:

<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	SICA FILIPPO	Sindaco	Presente (in videoconferenza)
2	TAINI FRANCESCO	Assessore	Presente (in videoconferenza)
3	MAZZI SIMONE	Assessore	Presente (in videoconferenza)

Partecipa in presenza presso la sede comunale il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.  
Presiede il Sindaco, Dott. Sica Filippo.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# Comune di Montefiore Conca

## Provincia di Rimini

### AREA TECNICA MANUTENTIVA

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 24 del 28/03/2022

**OGGETTO: Declassificazione di tracciato di strada non più in uso e contestuale classificazione del nuovo tracciato di una diramazione della strada vicinale Via Cà Forca**

#### PREMESSO:

- che in data 27/09/2021 con prot. n. 5439 è stata presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di Montefiore Conca la richiesta di sdemanializzazione di un tratto di strada dismessa, in passato accessibile da Via Ca' Forca con contestuale classificazione del nuovo tracciato reale e acquisizione di quello da sdemanializzare;
- che tale richiesta è stata presentata dall'Arch. Francesco Formoso, con studio a Fratte di Sassofeltrio (RN), in Corso Europa n. 42, su incarico del Sig. Merli Guido, nato a Montefiore Conca il 15/12/1951, ed ivi residente in Via Ca' Forca;

#### VERIFICATO:

- che il tratto di strada in oggetto è in disuso da molti anni (circa 20) ed è stata sostituita da un nuovo tratto stradale, identificato catastalmente al Foglio 10 Particella 250;
- che tale tratto di strada è collocato all'interno della proprietà del Sig. Merli Guido;

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato dagli uffici comunali è emerso che il nuovo tracciato proposto è effettivamente migliorativo rispetto a quello tracciato sulle mappe catastali, sia per la maggiore larghezza del nuovo sedime, sia perché l'andamento piano altimetrico è più agevole e funzionale rispetto all'esistente e sia perché lo spostamento riduce il rischio di ribaltamento sulla pubblica via a seguito di eventuali crolli di edifici privati conseguenti ad eventi sismici;

RITENUTO di poter declassificare il tracciato attualmente indicato dalle mappe catastali in quanto ha perso rilevanza pubblica e, contestualmente, classificare il nuovo tracciato per dare continuità alla viabilità esistente;

RITENUTO quindi di attivare il procedimento di declassificazione del tratto di strada individuato nell'elaborato grafico allegato alla richiesta presentata in data 27/09/2021 con prot. n. 5439 con contestuale classificazione del nuovo tracciato così come indicato nello stesso elaborato;

VISTO il vigente Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e ss.mm., con particolare riferimento all'Art. 2 "Definizione e classificazione delle strade";

VISTO il Regolamento di attuazione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16/12/1992, con particolare riferimento all'Art. 2 "Classificazione delle strade", con particolare riferimento al comma 6 che testualmente recita "La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata l'ulteriore procedura prevista dal comma 4";

VISTA la Legge Regionale 19 agosto 1994 n° 35 e ss.mm., recante “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”, pubblicata sul B.U.R. n° 85 del 23/08/1994, con particolare riferimento agli Artt. 1 “Delega di funzioni” e 2 “Procedimento per la classificazione e declassificazione delle strade”;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

### **PROPONE**

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di declassificare il tratto stradale citato in premessa, individuato nell’elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e, contestualmente, di classificare il nuovo tracciato sempre evidenziato in detto elaborato, rimandando a successivi provvedimenti dei competenti organi comunali, la sdemanializzazione e nuova classificazione dei suoli interessati;
- 3) che il richiedente dovrà provvedere, a proprie spese, al frazionamento catastale per l’identificazione della particella interessata.
- 4) di pubblicare, ai sensi dell’Art. 4 – comma 1 – della L.R. 35/94, il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi dando atto che nei trenta giorni successivi la scadenza del predetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizioni a questo Comune;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell’Art. 4 – comma 3 – della L.R. 35/94, il presente provvedimento avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- 6) di dare atto che, una volta divenuto definitivo, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi dell’Art. 4 - comma 4 - della L.R. 35/94;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00 per l’urgenza di avviare il procedimento di spostamento del tracciato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Declassificazione di tracciato di strada non più in uso e contestuale classificazione del nuovo tracciato di una diramazione della strada vicinale Via Cà Forca” sopra illustrata;

ACCERTATO che la stessa è munita dei seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato espresso in data 29/03/2022, per quanto concerne la regolarità tecnica: Parere Favorevole;
- del Responsabile di Ragioneria, espresso in data 29/03/2022 per quanto concerne la regolarità contabile: Parere Favorevole;
- del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, espresso in data 29/03/2022 ai sensi dell’art. 47, comma 2 lettera d) dello Statuto comunale: Parere Favorevole;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Relaziona il Segretario Comunale e interviene il dott. Pula per chiarimenti richiesti dall’assessore Mazzi il quale domanda come si è modificato nel tempo il tracciato stradale de quo senza che nessuno se ne fosse accorto prima. Il dott. Pula risponde che si tratta di strada vicinale ad uso privato e che nel caso di specie il sedime stradale risulta diverso da quello riportato nelle mappe catastali, come spesso si verifica in questi casi. Inoltre, specifica che la deliberazione sarà pubblicata e seguirà un iter, che permetterà a chiunque interessato di presentare osservazioni in merito.

Con la seguente votazione effettuata per appello nominale ed espressa in forma palese: Contrari n. 1 (Mazzi), favorevoli n. 2 (Sica e Taini),

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l’urgenza di avviare il procedimento di spostamento del tracciato, con la seguente separata votazione espressa in forma palese: Astenuti n. 1 (Mazzi), favorevoli n. 2 (Sica e Taini),

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO  
DOTT. SICA FILIPPO**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  
ss.mm*

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  
ss.mm*